

Comune di Borgo Ticino (Novara)

DETERMINAZIONE 239 DEL 26.08.2024: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO DA LOC. MIRABELLA ALLA VIA PRIVATA RAFFAELLO". DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DELLE INDENNITA' RIFIUTATE, EX ART. 26 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 21/09/2006 è stato approvato il progetto di cui all'oggetto riferito ai lavori di realizzazione della nuova condotta di fognatura e acquedotto da Loc. Mirabella alla via Privata Raffello, comportante la costituzione di una servitù sui beni immobili in Comune di Borgo Ticino (NO), necessari per il passaggio di condotte fognarie ed acquedottistiche di collegamento dalle due località, con contestualmente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 e seguenti del d.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.;
- in data 12/03/2016 prot. 2579 è stato emanato il conseguente decreto di occupazione d'urgenza delle aree interessate dai lavori;
- in data 05/04/2016 con verbale a firma dell'allora responsabile del servizio tecnico e del Vice-Sindaco è stato redatto verbale di immissione in possesso delle aree;
- gli uffici comunali, in ossequio all'art. 20 e seguenti del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., procedevano a termine di legge alle notifiche individuali agli interessati dal procedimento espropriativo, del decreto di occupazione d'urgenza, del verbale di immissione in possesso e della quantificazione dell'indennità espropriativa;
- con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 238 del 07/12/2016 è stata disposta la liquidazione delle indennità alle ditte interessate, di cui allo stato attuale è risultato un parziale pagamento;

Riscontrato:

- che in ordine agli atti sopra richiamati, ai sensi del comma 1° art. 22-bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., nei trenta giorni successivi alla notificazione sopra citati, i proprietari o avente diritto, potevano comunicare formali osservazioni in merito all'indennità stabilita, qualora non condivisa;
- che inoltre oltre all'assenza di formali osservazioni, non risultano e per quanto disponibile, dagli atti in possesso dell'ufficio tecnico in data odierna, osservazioni e/o contestazioni in relazione all'indennità a suo tempo stabilita;
- che l'opera pubblica di cui trattasi risulta inoltre ormai realizzata, ultimata e collaudata, oltre che essere operativa;

Preso atto che in ordine agli atti sopra richiamati ed al tempo trascorso:

- non tutte le indennità suddette sono state liquidate ai soggetti interessati;
- il termine quinquennale per l'emissione del decreto d'esproprio, disposti dall'art. 13 commi 3 e 4 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., è scaduto;
- il successivo 5° della norma suddetta consentiva all'autorità espropriante di prorogare il termine in caso di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, proroga prevista prima

- dellascadenza del termine ma non operata;
- il piano particellare d'esproprio risalente all'anno 2006, non risulta quindi più attuale rispetto all'iter procedimentale su citato e delle conseguenze maturate dall'avvenuta decadenza degli atti sopra richiamati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., poiché nei termini previsti da detto art. 13 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., non è ancora concluso il procedimento derivante dall'emissione del decreto di esproprio per servitù, la registrazione e trascrizione del medesimo;

Considerato:

- che quest'Amministrazione, a fronte delle conseguenze derivante dalla scadenza del termine su citato di una illegittima occupazione delle aree, con l'effetto di una conseguente pretesa risarcitoria, ha proceduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/04/2024 all'aggiornamento del piano particellare d'esproprio, comprensivo sia dell'indennità prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. che del conseguente indennizzo per l'attuale occupazione, al fine di corrispondere, con certezza, le indennità agli attuali proprietari e definire lo stato dell'avvenuta occupazione delle aree interessate;
- che nella medesima deliberazione anzidetta, è stato reiterato per ulteriori 5 anni la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché del termine per procedere all'emissione del decreto di esproprio per servitù;

Ritenuto pertanto:

- doveroso procedere alla conclusione nonché perfezionamento dell'iter espropriativo, finalizzato all'apposizione del diritto di servitù per acquedotto e fognatura, liquidando le dovute indennità unitamente ad un conseguente indennizzo previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate, così da evitare un contenuto vessatorio o comunque ingiusto degli atti già assunti, reiterando l'emissione del decreto di servitù ex art. 23 e combinato art. 44 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., compresa la sua registrazione e trascrizione nei registri immobiliari;

Dichiarata:

- la possibilità di detta reiterazione a seguito della decadenza del vincolo che non esclude l'amministrazione, mediante il ricorso al procedimento per l'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici, possa reiterare i vincoli preordinati all'espropriazione, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di interesse pubblico che sorreggono la predetta reiterazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 1997 n. 1013 e 22 giugno 2004 n. 4397), così da escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti;
- che tra gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità citati dall'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è previsto tra l'altro l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità, unitamente agli atti di pianificazione urbanistica;

Dato atto che:

- con suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/03/2024 è stato approvato il piano particellare d'esproprio aggiornato in merito ai dati catastali ed anagrafici allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante;
- in esecuzione al medesimo atto si è provveduto alla notifica delle indennità spettando ai rispettivi proprietari;
- in sede delle operazioni suddette si è potuto riscontrare il passaggio di proprietà di alcuni immobili inseriti nel particellare, da cui deriva l'aggiornamento dei dati dei proprietari rispetto al particellare approvato ed che si allega alla presente determinazione;

Evidenziato:

- che, a fronte della notifica dei provvedimenti suddetti ai proprietari interessati, non è giunta alcuna osservazione;

Osservato che:

- rispetto a tutte le indennità notificate, è giunta l'accettazione espressa da parte di tutti i proprietari ad eccezione di n. 7 soggetti, i quali, chi per irreperibilità, chi per motivazioni nonconosciute hanno ritenuto di non dare riscontro in merito entro i 30 giorni dalla data di notifica;
- l'art. 20 comma 14° del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., dispone che l'autorità espropriante è tenuta al deposito presso la Cassa depositi e Prestiti, delle somme in favore dei soggetti che non hanno condiviso l'indennità suddetta;

Visto;

- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, recepito nel PIAO;

Visti e considerati:

- gli artt. 13, 21, 22, 22-bis e 23 e 44 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- i motivi e ragioni di interesse pubblico sopra evidenziati;

D E T E R M I N A

1. Che quanto illustrato in premessa costituisce parte integrante del presente atto, anche se non espressamente menzionato;
2. Di approvare la rettifica dei dati dei proprietari, in seguito a passaggi di proprietà, ed errori di battitura, rispetto al piano particellare d'esproprio approvato con deliberazione della giunta comunale n. 43 del 26/03/2024, la cui pubblicazione in allegato alla presente è omessa per tutela della privacy, stante l'avvenuta notifica agli interessati delle rispettive ed immutate indennità rispetto a quanto già trasmesso, il cui aggiornamento non sostanziale avviene per meri motivi di corretta corrispondenza ed allineamento dei dati da riportare nelle successive fasi della procedura;
3. **Di procedere alla liquidazione delle somme a titolo di indennità di esproprio di servitù per acquedotto e fognatura, accettate e non ancora liquidate in esecuzione alla determina ufficio tecnico n. 238 del 07/12/2016, pari ad € 5.224,46;**
4. **Di procedere al deposito presso Cassa depositi e Prestiti**, ovvero presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), delle **somme pari ad € 201,16** per le indennità non accettate, con le modalità da essa stabilite;
6. Di dare atto che **le somme suddette, per un totale di € 5.426,16** trovano copertura, in conto residui al **cap 326200 cod 8.1.2.202** del Bilancio in conto residui - impegno 2016/637, dando mandato al Responsabile del servizio finanziario a affinché provveda al pagamento delle sommeanzidette;
7. Di procedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul bollettino ufficiale regionale (BUR).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Ing. Cristian Mancin

(f.to digitalmente)